

Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI  
MARTINITT E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

**Area Provveditorato e Contratti**

Tel. 02.4029.593 - Fax 02-4029.245

[sez.provveditorato@pioalbergotrivulzio.it](mailto:sez.provveditorato@pioalbergotrivulzio.it)

Prot. 406/2019

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/20169 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO AUTOAMBULANZA DEI RICOVERATI E SERVIZI COMPLEMENTARI OCCORRENTI ALL'ISTITUTO FRISIA DI MERATE PER LA DURATA DI 36 MESI.**

Si precisa che i presenti atti di gara sono conformi e aderenti al sistema del D.Lgs. n. 50/2016, successive modifiche e integrazioni, in specie Linee Guida ANAC e sue restanti indicazioni di riferimento rilevanti.

Il Responsabile Unico del Procedimento – dott. Ugo Ammannati

## **Art. 1 – OGGETTO E VALORE DEL SERVIZIO**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto a mezzo ambulanza dei ricoverati e relativi servizi complementari (sangue ed emoderivati) occorrenti all'Istituto Frisia di Merate (LC), Struttura socio sanitaria amministrata dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e del Pio Albergo Trivulzio (di seguito ASP IMMES e PAT) per la durata di 36 mesi.

L'aggiudicazione avverrà, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in forza dell'alta standardizzazione del servizio e della individuazione delle condizioni prestazionali definite, in aderenza alle condizioni del mercato di riferimento e secondo gli ineludibili standard della normativa di settore.

In particolare, il servizio prevede il trasporto a mezzo autoambulanza:

- a) dei ricoverati dell'Istituto Frisia di Merate, con destinazione (da e/o per) ospedali pubblici o strutture sanitarie accreditate, per un totale indicativo di circa annui 700 viaggi programmati e n. 100 non programmati, ordinariamente andata e ritorno;
- b) del sangue e degli emoderivati occorrenti all'Istituto Frisia di Merate, con destinazione ospedali pubblici o strutture sanitarie accreditate o proveniente da strutture esterne per un totale di circa annui 15 viaggi programmati e n. 15 non programmati, ordinariamente andata e ritorno;
- c) di dipendenti dell'Istituto Frisia di Merate, di soggetti esterni infortunatati o colpiti da malore all'Istituto Frisia di Merate, con destinazione ospedali pubblici o strutture sanitarie accreditate per un totale di circa annui 20 viaggi non programmati, ferme fattispecie di competenza AREU.

L'Istituto Geriatrico e Riabilitativo G. e C. Frisia dove dovrà essere svolto il servizio in oggetto è situato in cap 23807 Merate (Lecco) Via Don Gnocchi, 4.

Il servizio dovrà essere assicurato in modo permanente – 24 ore su 24 – con autoambulanze di proprietà dell'associazione affidataria e con personale regolarmente assunto dalla stessa.

Il trasporto del sangue e degli emoderivati può essere effettuato anche con autovettura purchè rispondente per caratteristiche ed autorizzazioni alla normativa vigente in materia.

E' prevista aggiudicazione a lotto unico: il concorrente dovrà presentare offerta per tutti i servizi e/o trasporti specificati nell'allegato 1 al presente Capitolato.

L'affidataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e le leggi vigenti ed emanandi in materia.

Rimane inteso che ciascun Concorrente deve essere in possesso dei necessari requisiti, certificati o autorizzazioni in corso di validità rilasciati dalle Autorità competenti ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di affidamento, che dovrà essere effettuato nel pieno ed ineludibile rispetto delle normative e regolamenti vigenti, avuto riguardo a quanto da ultimo prescritto in punto di aggiornamento regionale della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, di cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5165 del 16.05.2016.

L'importo complessivo presunto del servizio a base d'asta per 36 mesi è di € 185.700,00 (IVA esclusa se ed in quanto dovuta), è stimato sulla base della spesa storica e della proiezione dei volumi di attività/interventi complessivamente attesi e considerati i prezzi unitari a base d'asta, secondo le tariffe regionali stabilite dalla Regione Lombardia con D.G.R. N° X/6645 del 29.05.2017, come individuati nell'allegato 1 al presente Capitolato, sui quali è richiesta la formulazione di un **ribasso unico percentuale**.

I costi della sicurezza derivanti da possibili "interferenze" sono pari ad euro 0,00 (zero).

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nel documento relativo all'Offerta Economica, i propri costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività aziendale svolta dal concorrente medesimo.

Con riguardo ai costi per la manodopera, si richiama quanto declinato all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo obbligatoria la loro indicazione in sede di offerta economica.

## **Art. 2 – DURATA E TERMINI TEMPORALI DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata di 36 mesi dalla data di affidamento, con facoltà di recesso in ogni momento, anche parziale, senza obiezione alcuna da parte della ditta affidataria, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione potrà fruire, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, della proroga fino a 6 mesi dalla naturale scadenza del contratto, alle medesime condizioni e modalità di espletamento del servizio, fatte salve rideterminazioni a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione o di altissima soddisfazione della maggioranza dell'utenza, e comunque per il tempo necessario all'aggiudicazione di nuovo contratto, fermi i limiti di valore previsti *ex lege*.

## **Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le autoambulanze dovranno essere opportunamente dotate delle attrezzature e dei presidi sanitari necessari all'assistenza del paziente ed alla protezione dell'equipaggio secondo le disposizioni di legge in materia e devono essere in possesso di certificato o autorizzazione valido e vigente rilasciato dall'ATS/ASL ove ha sede legale l'Operatore economico di appartenenza. Inoltre dovranno essere climatizzate.

L'affidataria dovrà, senza ulteriore aggravio economico all'ASP IMMES e PAT, mantenere le autoambulanze pulite internamente ed esternamente ed effettuare il cambio della biancheria dei lettini ad ogni trasporto.

Il parco automezzi deve essere costituito del tipo di cui all'allegato B della D.G.R. n. X/5165 da almeno:

- n. 3 ambulanze
- n. 1 autovettura/veicolo per i servizi complementari (sangue ed emoderivati)

L'affidataria dovrà produrre l'elenco delle ambulanze che saranno utilizzate per il servizio in oggetto con gli estremi di immatricolazione, assicurativi e di revisione e relativa autorizzazione sanitaria ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5165 del 16.05.2016.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere sempre in perfetta efficienza; in caso di fermo, per qualsiasi ragione, delle ambulanze necessarie per il servizio in oggetto, l'affidataria dovrà garantire l'immediata sostituzione delle stesse con analoghi mezzi aventi le stesse caratteristiche. Ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al presente capitolato speciale sarà a carico dell'affidataria.

L'equipaggio delle autoambulanze dovrà sempre essere costituito da 1 autista e da 1 barelliere in possesso di abilitazione o diploma di esercizio di arti sanitarie o di attestato di frequenza ai corsi di addestramento disposti dall'Amministrazione Regionale. Le ambulanze utilizzate dovranno avere la possibilità di ospitare personale sanitario medico e/o infermieristico del S.S.R.

L'affidataria dovrà attenersi alle prescrizioni previste in materia dalle vigenti normative nazionali e regionali riguardo alle caratteristiche e all'equipaggiamento delle ambulanze.

L'affidataria dovrà provvedere con propri mezzi e a proprio carico al lavaggio di tutto il materiale a bordo dell'ambulanza. L'onere di tutti i materiali a bordo dell'ambulanza è totalmente a carico dell'affidataria.

L'affidataria si impegna ad utilizzare esclusivamente mezzi pienamente rispondenti alla normativa vigente, compresa la revisione a norma di legge e mantenuti in continuo e perfetto stato di efficienza.

Il servizio dovrà essere garantito nell'arco dell'intera giornata, festivi compresi, per 365 giorni dell'anno.

La prevalenza dei servizi, essendo relativa al trasporto di ricoverati presso altre strutture per esami ed interventi, è programmata; verrà pertanto effettuata prenotazione dell'autoambulanza con anticipo di 18 – 24 ore.

Nel caso di chiamate "urgenti" l'intervento dovrà avvenire nel tempo massimo di 30 minuti.

Nel caso invece di richiesta di ambulanza per trasporti non urgenti e non prenotati, l'intervento dovrà comunque avvenire entro 45-60 minuti.

**Nel caso di inadempienza, in punto di mancata evasione della richiesta nei termini predetti secondo separato protocollo di tracciabilità (es. mail) da definirsi con DSS, l'Azienda appaltante provvederà direttamente e autonomamente addebitando i conseguenti costi all'affidataria, oltre all'applicazione della penale di cui all'art. 9 del presente capitolato.**

L'affidataria s'impegna ad effettuare i trasporti secondo i migliori standard di servizio disponibili: sangue ed emoderivati devono essere trasportati utilizzando borse termiche adatte a garantire il mantenimento della temperatura. Il ritiro e la consegna del sangue ed emoderivati dovranno avvenire presso l'Ambulatorio preposto alla gestione dei prelievi di laboratori, situato al piano terra di Casa 2 dell'Istituto Frisia di Merate. In caso di urgenza, invece, il ritiro e la consegna di sangue ed emoderivati dovrà avvenire direttamente presso l'Unità di Offerta dell'Istituto Frisia richiedente.

Durante il trasporto di ricoverati presso altre strutture sanitarie limitatamente a terapie od indagini diagnostiche ricorrono, in linea di massima, le seguenti ipotesi:

1. pazienti autosufficienti: il paziente verrà affidato all'equipaggio dell'ambulanza che provvederà a lasciarlo in custodia al personale sanitario della struttura di destinazione.
2. Pazienti non autosufficienti, semi-autosufficienti e in gravi condizioni: il paziente verrà accompagnato da un incaricato dell'Istituto Frisia di Merate (dipendente o volontario), che lo assisterà durante il trasporto e la permanenza presso l'altra struttura sanitaria;
3. Documentazione sanitaria accompagnatoria: sarà compito del personale dell'ambulanza la custodia, la consegna ed il ritiro di tale documentazione.
4. Terminati gli accertamenti o le terapie del caso, con gli stessi criteri dell'andata presso altra struttura sanitaria, l'autoambulanza provvederà per il ritorno all'Istituto Frisia di Merate.
5. I criteri di cui al punto 1 vanno adottati anche nel caso in cui l'ospite dell'Istituto Frisia di Merate dovesse essere ricoverato presso altre strutture sanitarie.
6. Sarà altresì compito del personale dell'ambulanza che ha effettuato il trasporto di un determinato paziente, attivarsi, anche se l'automezzo verrà nel frattempo impegnato in altri servizi, affinché venga assicurato il più tempestivo ritiro del paziente medesimo onde evitare prolungate attese per il ritorno in Istituto al termine degli esami o delle terapie.

Gli stessi criteri temporali di arrivo all'Istituto Frisia di Merate, di trasporto e di custodia vanno rispettati per i soggetti di cui al punto b) dell'art. 1 con le seguenti precisazioni:

- a) se la struttura sanitaria d'arrivo provvede al ricovero, l'autoambulanza rimane libera da ulteriori incombenze;
- b) se la struttura sanitaria d'arrivo non provvede al ricovero, ma si limita ad eseguire accertamenti e/o terapie, l'autoambulanza con gli stessi criteri di cui al punto 4 sopra specificato, provvederà per il rientro presso l'Istituto Frisia di Merate o, a richiesta dell'infortunato, al suo domicilio purchè nell'ambito del territorio del Comune di Merate/Lecco.

## **Personale addetto allo svolgimento del servizio**

Il servizio dovrà essere espletato da personale qualificato ed autorizzato allo svolgimento delle relative mansioni, ai sensi di legge e disposizioni regolamentari applicabili, che è tenuto ad indossare una divisa decorosa e dovrà tenere durante il servizio un comportamento consono all'ambiente in cui opera, ed essere in regola con le disposizioni di cui a Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5165 del 16.05.2016.

L'affidataria ed il suo personale, sotto la propria responsabilità dovranno uniformarsi a tutte le norme generali e speciali stabilite dall'ASP IMMES E PAT come definite dalla DSS, rimanendo estranea ad ogni relazione tra l'appaltatore ed il suo personale.

E' fatto divieto di:

- fumare;
- assumere qualunque bevanda alcolica e/o farmaci o altra sostanza che possa alterare lo stato psico-fisico nell'arco temporale del servizio.

Lo stesso personale dovrà essere in possesso di certificato di effettuata vaccinazione secondo le leggi vigenti.

Inoltre, gli addetti a richiesta, dovranno dimostrare di non essere affetti o portatori asintomatici di malattie infettive trasmissibili e di essere sottoposti agli opportuni trattamenti profilattici in caso di situazioni epidemiologiche all'interno dell'Istituto Frisia di Merate o nella cittadinanza in genere.

Il servizio verrà svolto sotto la piena responsabilità dell'affidataria, la quale si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e sicurezza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'affidataria si obbliga, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel presente servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro applicabile o del settore. In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'affidataria delle inadempienze rilevate, la Stazione Appaltante, ferme le conseguenze di legge, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere senza bisogno di messa in mora e/o pronuncia giudiziale, alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

## **Vigilanza**

La DSS di quest'ASP, per le necessarie finalità di vigilanza in termini contrattuali e gestionali del servizio:

- potrà verificare in ogni momento che l'ambulanza o mezzo di trasporto messi a disposizione rispondano ai tipi richiesti (ambulanza e/o autovettura del tipo di cui all'allegato B) della DGR n. X/5165);
- potrà richiedere il nominativo del personale a bordo dell'ambulanza al fine di eventuale verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- potrà verificare che le autoambulanze intervenute abbiano a bordo le dotazioni previste dalla normativa vigente secondo la classe di impiego.

Qualora nel corso della verifica venissero riscontrate anomalie, l'ASP IMMES e PAT ne darà comunicazione scritta all'affidataria per provvedere alla risoluzione del problema. L'ASP IMMES e PAT potrà comunque adottare i provvedimenti conseguenti alle anomalie riscontrate: applicazione della penale di cui all'art. 9 del presente capitolato speciale e/o eventuale risoluzione del contratto.

**L'affidataria dovrà indicare all'ASP IMMES e PAT un Responsabile (nominativo, qualifica e recapito telefonico), sempre contattabile, per qualunque problematica relativa al servizio in oggetto. I Concorrenti**

**devono garantire un servizio di reperibilità mediante centrale operativa in funzione 365 giorni all'anno 24 h/24 h.**

#### **Art. 4 – PREZZI BASE DI GARA**

La presente gara è un lotto unico e prevede il servizio di trasporto:

- dei ricoverati dell'Istituto Frisia di Merate, con destinazione (da e/o per) ospedali pubblici o strutture sanitarie accreditate, per un totale indicativo di circa annui 700 viaggi programmati e n. 100 non programmati, ordinariamente andata e ritorno;
- del sangue e degli emoderivati occorrenti all'Istituto Frisia di Merate, con destinazione ospedali pubblici o strutture sanitarie accreditate o proveniente da strutture esterne per un totale di circa annui 15 viaggi programmati e 15 viaggi non programmati, ordinariamente andata e ritorno;
- di dipendenti dell'Istituto Frisia di Merate, di soggetti esterni infortunati o colpiti da malore all'Istituto Frisia di Merate, con destinazione ospedali pubblici o strutture sanitarie accreditate per un totale di circa annui 20 viaggi non programmati.

Il numero dei viaggi sopra riportati potrà variare in più o in meno a seconda delle effettive esigenze dell'Istituto Frisia di Merate, senza che l'affidataria possa sollevare obiezione alcuna.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di determinare l'aumento o la diminuzione delle prestazioni nella misura massima del 20% del totale del servizio, ai sensi di legge.

Il valore presunto dell'affidamento per 36 mesi è pari ad € 185.700,00 (IVA esclusa se ed in quanto dovuta), come quantificato sulla base dei volumi di attività/interventi complessivamente attesi e considerati i prezzi unitari a base d'asta, sui quali è richiesta la formulazione di un **ribasso unico percentuale**.

Gli importi che l'ASP IMMeS e PAT mette a base di gara per i singoli trasporti sono riportati nell'allegato N. 1 al presente capitolato "tabella riepilogativa prezzi unitari a base d'asta" - Tariffe di rimborso trasporti sanitari semplici, tariffe stabilite dalla Regione Lombardia con D.G.R. N° X/6645 del 29.05.2017 e qui di seguito riportati:

#### **Tabella riepilogativa dei prezzi unitari a base d'asta (Allegato N. 1 al CSA)**

<b>Tariffa 2 - ≤ 15 km/tratta - Prezzi unitari a base d'asta (iva esclusa, se ed in quanto dovuta)</b>				
<b>Trasporti in Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta</b>				
<b>Mezzo</b>	<b>Tariffa tratta singola</b>	<b>Tariffa forfettaria da applicarsi per andata e ritorno dello stesso assistito entro 15 km di percorrenza compresa un'ora e mezza di attesa</b>	<b>Maggiorazione</b>	
			<b>2° trasportato</b>	<b>Fermo macchina per ogni ora o frazione eccedente la prima di attesa per singola tratta ed eccedente la prima ora e mezza di attesa per doppia tratta</b>
Ambulanza 2 operatori	€ 46,00	€ 101,00	€ 14,00	€ 35,00
Pulmino a 2 operatori	€ 42,00	€ 98,00	€ 12,00	€ 35,00
Auto a 1 operatore	€ 24,00	€ 53,00	€ 10,00	€ 17,00
Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 67,00	€ 150,00		€ 37,00

<b>Tariffa 3 - &gt; 15 km/tratta- Prezzi unitari a base d'asta (iva esclusa, se ed in quanto dovuta)</b>					
<b>Trasporti in Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta</b>					
<b>Mezzo</b>	<b>Tariffa tratta singola</b>	<b>Tariffa forfettaria da applicarsi per andata e ritorno dello stesso assistito entro 15 km di percorrenza compresa un'ora e mezza di attesa</b>	<b>Maggiorazione</b>		
			<b>Oltre 25 km a tratta</b>	<b>2° trasportato</b>	<b>Fermo macchina per ogni ora o frazione eccedente la prima di attesa per singola tratta ed eccedente la prima ora e mezza di attesa per doppia tratta</b>
Ambulanza 2 operatori	€ 46,00	€ 101,00	€ 0,95	€ 14,00	€ 35,00
Pulmino a 2 operatori	€ 42,00	€ 98,00	€ 0,80	€ 12,00	€ 35,00
Auto a 1 operatore	€ 24,00	€ 53,00	€ 0,50	€ 10,00	€ 17,00
Centro Mobile Rianimazione escluso l'onorario medico	€ 67,00	€ 150,00	€ 1,15		€ 37,00

<b>SERVIZI COMPLEMENTARI (Sangue ed emoderivati)</b>	
	<b>Prezzi unitari a base d'asta (iva esclusa)</b>
Servizio urbano per sangue AVIS o emoderivati (solo andata o ritorno)	€ 33,47
Servizio urbano per sangue AVIS o emoderivati (andata e ritorno)	€ 47,00
Servizio per uscita a vuoto (massimo richiesti n. 20 servizi annui)	€ 20,00

La documentazione probatoria del servizio effettuato sarà costituita dalla bolla di servizio, come da fac-simile allegato (allegato N. 2 al CSA) secondo tutte le opportune specifiche ritenute da DSS.

L'affidamento verrà fatto all'Operatore Economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale unico da applicare alle tariffe di cui all'Allegato N. 1 al CSA.

#### **Art. 5 – PERIODO DI PROVA**

L'affidataria del servizio in parola è soggetta ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi. Qualora, durante tale periodo, il servizio svolto non dovesse corrispondere a quanto previsto dal presente capitolato speciale, o si evidenzieranno irregolarità o discontinuità nelle prestazioni da effettuare, questa Amministrazione, su parere insindacabile del Responsabile della Direzione Socio Sanitaria e del Responsabile dell'Area Provveditorato e Contratti, ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare il servizio in questione all'Operatore Economico che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultimo sia rispondente alle esigenze di questa Amministrazione, senza che l'Operatore Economico precedentemente aggiudicatario possa avanzare pretesa indennitaria di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

#### **ASP IMMES E PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1  
 E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)  
 PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)  
 Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)



Anche trascorso tale periodo di prova, sarà facoltà di questa Amministrazione risolvere il contratto dopo 3 contestazioni formalizzate per iscritto senza che l'Operatore Economico affidatario possa avanzare pretesa indennitaria o risarcitoria alcuna.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA**

Il concorrente dovrà inserire nella busta indicata con la lett. A "busta documentazione amministrativa" oltre ai documenti richiesti i seguenti di:

"Verifiche ed Informazioni di Sicurezza nei Contratti" (Allegato n. 6 alla lettera d'invito) – Documento comprensivo anche dei seguenti allegati:

- Allegato 6.A: Verifiche di idoneità tecnico professionale;
- Allegato 6.B: Valutazione preliminare dei rischi interferenti;
- Allegato 6.C: Gestione dei rischi interferenti;

L'allegato 6.A. "Verifiche di idoneità tecnico professionale" del citato documento dovrà essere compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta concorrente.

Relativamente agli allegati 6.B e 6.C. del documento in parola e lo stesso documento (Allegato n. 6), dovranno essere semplicemente firmati dal Legale Rappresentante e timbrati per presa visione con apposito timbro della ditta in ogni singola pagina.

L'OE dovrà coordinarsi con il RUP, coadiuvato dal RSPD aziendale, per provvedere alla successiva compilazione degli allegati 6.B e 6.C.

L'OE aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste.

L'OE aggiudicatario dovrà dimostrare il rispetto delle seguenti clausole:

- le parti saranno tenute al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che si espletano presso la Struttura e i locali della S.A.;
- l'Appaltatore dovrà far capo al RUP per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
- l'attività svolta dall'Appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica del RUP, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente, ogni anomalia connessa alle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro che si dovesse verificare nell'ambito del servizio;
- l'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al RUP, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)**

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'OE aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore concorrente/aggiudicatario si impegna ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 come modificato dall'art. 16 D.Lgs. 106/09, con il RUP della Stazione Appaltante.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L'Aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ai suoi dipendenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio. Per la copertura dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali di cui sopra, dovrà essere stipulata una polizza assicurativa, con un massimale per sinistro di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ed

una validità non inferiore alla durata del servizio. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla sottoscrizione del contratto.

La Società Assicuratrice deve obbligarsi, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.

Sono a comunque a carico esclusivo dell'affidatario le garanzie assicurative per i rischi di qualsiasi natura connessi ai trasporti (pazienti trasportati, personale dell'ASP, personale dipendente e/o volontario dell'affidatario).

Tutti i mezzi utilizzati per qualunque tipologia di trasporto dovranno risultare coperti da idonea polizza assicurativa RCA, nonché di polizza RCT, operante anche al momento di stazionamento del mezzo.

Va considerata terzo anche l'ASP nonché il personale della stessa che partecipa al trasporto per conto dell'Ente. L'Affidatario dovrà assicurare il personale per caso di morte e/o infortuni con invalidità totale o parziale permanente o temporanea che dovessero occorrere durante il trasporto, prevedendo espressamente la cumulabilità con le altre coperture assicurative.

L'affidatario dovrà produrre, a richiesta, copia delle polizze sottoscritte.

Rimane inteso che l'aggiudicatario, con la stipula del contratto si impegna a garantire e rispettare nell'esecuzione del servizio quanto segue:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto dell'Amministrazione a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

#### **Art. 8 - SUBAPPALTO.**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni degli enti secondo le disposizioni vigenti.

Il subappalto è consentito nei limiti e nei modi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta indichino, nell'allegato N. 8 alla lettera invito "Dichiarazione di subappalto", le parti del servizio che intendono subappaltare, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; la mancata dichiarazione in sede di offerta della volontà di subappaltare non consentirà il subappalto durante l'esecuzione del contratto;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;

- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario intendesse procedere con l'affidamento in subappalto è comunque tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione alla S.A. ed attendere la conseguente risposta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 9 – PENALI E SISTEMA SANZIONATORIO**

Al verificarsi di inadempienze o nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'ASP ha la facoltà di far eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, il presente servizio ove l'Operatore Economico affidatario non dia regolare e tempestiva esecuzione allo stesso e non ottemperi agli obblighi assunti; in tal caso, l'Azienda addebiterà all'OE affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione del servizio in questione presso altro OE.

In ogni caso, indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra ed in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l'OE aggiudicatario si impegna a riconoscere a quest'Azienda il diritto insindacabile di applicare il seguente sistema:

- penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ritardo di intervento rispetto ai tempi di chiamate urgenti (30 minuti) o chiamate non urgenti e non prenotate – 45/60 minuti) indicati all'art. 3 del presente capitolato speciale, salvo diverso accordo preso con la Direzione Socio Sanitaria dell'ASP IMMeS e PAT, o suo delegato per l'Istituto Frisia di Merate.
- Penale di € 100,00 (euro cento/00) in caso di mancato intervento richiesto: questa Azienda potrà commissionare l'intervento ad altro OE e l'affidatario sarà tenuto, oltre a pagare la penale suddetta, alla refusione della maggior spesa che l'Istituto Frisia di Merate dovesse eventualmente sostenere, rispetto alle tariffe di aggiudicazione.
- Penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni non conformità o anomalia riscontrata in caso di verifica/vigilanza di cui all'art. 3 del presente capitolato speciale.

Gli inadempimenti andranno verificati, ove possibile, in contraddittorio tra i rappresentanti delle parti ed in ogni caso, la notifica di inadempimento soggetta a penale andrà formulata in forma scritta direttamente all'ufficio dell'appaltatrice competente.

Le penali comminate nel corso di un anno non devono complessivamente raggiungere un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale previsto per l'anno di riferimento, in base al prezzo di aggiudicazione.

In caso si verificassero cause che giustificano l'applicazione di penali oltre tale limite, il contratto potrà essere risolto.

L'applicazione delle penali non pregiudica altresì eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito.

Laddove intervengano n. 3 contestazioni recidive, formalizzate a mezzo PEC, per accertata deficienza nella puntualità dell'esecuzione del servizio in parola, l'ASP IMMeS e PAT avrà la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 15 (quindici) da darsi a mezzo PEC, a tutto rischio del fornitore aggiudicatario inadempiente.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'ASP IMMeS e PAT potrà pertanto rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata e/o sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Le trattenute o le penali saranno applicate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, precedute da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante PEC o e-mail, alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

La Stazione Appaltante, acquisite le eventuali controdeduzioni formulate dell'aggiudicatario, si determinerà nel senso ritenuto di accoglierle o rigettarle con conseguente applicazione delle penali.

## **Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.**

La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dalla legge in materia.

Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato con relativi allegati;
- l'offerta economica dell'OE;
- copia delle polizze R.C. e RCA citate nel presente Capitolato;
- la cauzione definitiva.

## **Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DEL CONTRATTO**

Si applica quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016.

## **Art. 12 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO**

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario

## **Art. 13 - INADEMPIENZA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 106 del DLgs. 50/2016;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all'art 106 del D.Lgs. 50/2016;
- accertamento di una delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 al momento della aggiudicazione;
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- violazioni del Patto di integrità;
- ritardi di adempimento che determinano una penale di importo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto da specifiche disposizioni del presente CSA;

- illegittima sospensione dell'attività;
- subappalto non autorizzato;

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

#### **Art. 14 - RECESSO**

In qualsiasi momento l'Azienda può esercitare il recesso dal contratto, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 c.c. ferme le generali previsioni del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Aggiudicataria di apposita comunicazione a mezzo PEC la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Aggiudicataria unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

#### **Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, fatta salva la facoltà dell'Ente di formale autorizzazione al subingresso nei rapporti contrattuali, secondo le vigenti regole normative.

Ai sensi dell'art 105 comma 1 del DLgs 50/2016, è fatto assoluto divieto al fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett d) del medesimo decreto. L'eventuale cessione, totale o parziale, del contratto non autorizzata fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

#### **Art. 16 – CESSIONE DEL CREDITO**

Si applicano le disposizioni di cui alla L.52/1991.

Secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art 106 del DLgs 50/2016, ai fini dell'imponibilità alla stazione appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica e devono essere notificate alle amministrazione debitrice. La cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non lo rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione, in ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG di gara e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

## **Art. 17 - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI**

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'appaltatore, l'Ente a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

## **Art. 18 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

I pagamenti, accertata la regolare e puntuale esecuzione del servizio, ai sensi di Legge, Codice Civile e Capitolato, avverranno a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica, purchè non vi siano motivi ostativi, ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture, che dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in formato elettronico ed intestate all'Azienda di Servizi Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT) – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966. Dovranno essere emesse fatture elettroniche separate per il servizio trasporto e per il sangue e/o emoderivati.

### **Split Payment, fatturazione elettronica e tracciabilità finanziaria**

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo *split payment*, con la conseguenziale modificazione del DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA, prevedendo che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori, versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:

*“L'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72”.*

E' prevista l'esclusione dello *split payment* per i soggetti non tenuti all'applicazione di tale regime, secondo le vigenti disposizioni normative.

Il Codice Univoco per l'invio delle fatture all'ASP IMMeS e PAT è il seguente: UF7CN6.

Eventuali chiarimenti per la fatturazione potranno essere richiesti al Servizio Economico Finanziario dell'Ente.

## **Art. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, della L. 136/2010 e s.m.i.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP IMMeS e PAT, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall'ASP IMMeS e PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.

La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario.

#### **Art. 20- CONVENZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 488/99 ED ART. 37 D.LGS. 50/2016**

Qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), nonché le soluzioni approvvigionamentali processate dalla Centrale di Committenza Regionale – Stazione Unica Appaltante ARCA S.p.A., comprendessero anche il servizio di cui alla presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relativi alla concessione interessata, se meno remunerativi (rispetto ai prezzi CONSIP/ARCA), agli importi praticati dalle convenzioni di cui alla succitata legge.

In caso contrario, il contratto in essere per il servizio di cui trattasi potrà essere recesso ad insindacabile giudizio di quest'Azienda appaltante, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere o a rivalersi.

#### **Art. 21 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che potessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Milano.

#### **Art. 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di quietanza, i diritti fissi di segreteria, di scritturazione e di registro, sono a carico dell'aggiudicataria, ove richieste.

#### **Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento Europeo (U.E.) n. 679/2016 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara sono trattati dall'Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la dovuta riservatezza e una adeguata sicurezza dei dati stessi.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ASP IMMES e PAT.

Il concorrente, sottoscrivendo il documento di offerta, dichiara inoltre di aver autonomamente acquisito e ricevuto dal titolare tutte le informazioni previste negli artt. 13-14 GDPR e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente gara, ivi inclusi tutti i trattamenti previsti dai regolamenti approvati dalla scrivente.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite la piattaforma Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

#### **Art. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, alle norme del codice civile.

## **Art. 25 - CHIARIMENTI**

Eventuali quesiti e chiarimenti in merito alla procedura vanno posti esclusivamente per iscritto all'ASP IMMeS e PAT tramite piattaforma telematica Sintel **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno .....**

Ai quesiti pervenuti si darà riscontro mediante la suddetta Piattaforma in forma anonima a tutti gli Operatori Economici invitati a partecipare entro il giorno .....

Responsabile del procedimento tecnico sostanziale presupposto – per conto della Direzione Socio Sanitaria:  
dott. Claudio Casella (tel. 02.4029.279)

Referente del procedimento amministrativo: Daniela Casati (tel. 02.4029.593).

Il RUP  
Dirigente Responsabile *ad interim*  
dell'Area Provveditorato e Contratti  
(dott. Ugo Ammannati)

Allegati al presente Capitolato:

Allegato N. 1 – Tabella riepilogativa prezzi unitari a base d'asta

Allegato N. 2 – Fac simile bolla di servizio

Atto firmato digitalmente  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.